

# 2013

Studio Pavan Daniela  
dottore commercialista e revisore contabile  
via G. Garibaldi 104/A  
35043 Monselice (PD)



e-mail: [daniela.pavan@studiopavan.eu](mailto:daniela.pavan@studiopavan.eu)  
sito web: [http:// www.studiopavan.eu](http://www.studiopavan.eu)

tel. 0429/73659  
fax. 0429/533834

**IVA, AUTO, REDDITOMETRO.  
QUESTIONI TRIBUTARIE,  
PRIORITA' PER LA CRESCITA**

L'appuntamento con Telefisco, il convegno annuale del Il Sole 24 Ore, cade in una campagna elettorale che ha posto al centro del confronto politico proprio i temi legati alla fiscalità: dall'eccessivo livello del prelievo alle incognite del nuovo redditometro fino alla tanto discussa Imu. Tutti nodi cruciali e pesanti, tenuto conto di una congiuntura economica (non solo nazionale), che purtroppo potrebbe mostrare segni di dinamismo solo negli ultimi mesi del 2013. Ecco allora in evidenza alcuni profili della "questione fiscale" italiana che pur non esaurendola sicuramente sono oggi molto sentiti dagli operatori.

### IMMOBILI: L'IMU CAMBIA VOLTO NEL 2013

La legge di stabilità assicura l'esclusiva spettanza dell'imposta a beneficio degli enti locali stabilendo che per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la quota parte di imposta riservata allo Stato. Il tesoretto che i Comuni dovrebbero quindi avere a disposizione è tuttavia decurtato da due specifiche disposizioni:

- il gettito dell'Imu afferente gli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D deve essere interamente attribuito allo Stato. Trattasi degli immobili strumentali per natura o per destinazione quali gli alberghi, gli uffici delle banche, i fabbricati costruiti per specifiche esigenze di un'attività industriale o commerciale utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola;
- viene indicato che l'aliquota da applicare è quella ordinaria dello 0,76%; [eliminate pertanto le riduzioni fino allo 0,4% per gli immobili strumentali, per quelli locati, per quelli posseduti da soggetti Ires e per i fabbricati merce se appartenenti alla categoria D.](#)

### Quote e terreni: si riaprono i termini per rivalutare

L'art. 1, comma 473 della legge di stabilità 2013, [riapre i termini](#) per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di [procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo](#) e oggetto ad eccezione di quelle quotate, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del primo gennaio 2013.

Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al [30 giugno 2013](#). Si ricorda che [l'imposta sostitutiva è pari al 4% per terreni e partecipazioni qualificate \(superiore al 20% del capitale sociale per le società di capitali e al 25% per le società di persone\) ovvero del 2% per le partecipazioni non qualificate.](#)

## SOCIETA' AGRICOLE: REDDITO AGRARIO FINO AL 2014

Le società agricole continueranno ad applicare il reddito agrario fino al 2014. Il comma 1093 prevede la facoltà per le società agricole di persone, a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ex art. 2 del D.Lgs 99/2004 di optare per la determinazione del reddito ai sensi dell'art. 32, Dpr 917/86 (reddito agrario).

Le società agricole si qualificano mediante la denominazione sociale che deve contenere la dizione "società agricola" e con l'oggetto sociale che deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.

Il comma 512 della legge di stabilità introduce una rivalutazione dei redditi fondiari dei terreni, dominicale ad agrario del 15 per cento; ridotta la 5 per cento per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

## AGEVOLAZIONI: IVA PER CASSA CON IL FAI-DA-TE

Dal 1° dicembre 2012 è in vigore il nuovo regime opzionale di Iva per cassa per i contribuenti con volume d'affari fino a due milioni di euro. Caratteristiche:

- trattasi di un vero e proprio regime che **deve essere applicato a tutte le fatture attive** nei confronti dei clienti che siano a loro volta soggetti passivi d'imposta e che effettuino l'acquisto nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- **il cliente**, pur ricevendo una fattura che deve recare l'indicazione del regime adottato dal venditore o dal prestatore ("Iva per cassa – articolo 32-bis D.Lgs. 83/2012"), **non ha nessuna conseguenza** sul momento di esercizio del diritto a detrazione;
- il soggetto che aderisce al regime di cassa subisce un'analogia penalizzazione per la detrazione dell'Iva sui suoi acquisti, potendola esercitare solo a partire dal momento in cui avrà pagato il suo fornitore ;
- l'adesione al regime non necessita di una comunicazione formale, in quanto **l'opzione si intende fatta con il comportamento concludente**;
- **l'opzione potrà essere revocata solo dopo 3 anni** di permanenza nel regime; trascorso il triennio, la revoca potrà aver luogo in ciascuno degli anni successivi; resta ferma l'uscita dal regime per superamento del limite dei 2 milioni di euro di volume d'affari.

### Operazioni escluse:

- regimi speciali
- operazioni esenti, non imponibili, in reverse charge
- operazioni verso consumatori finali
- operazioni con esigibilità differita ordinaria (verso Enti pubblici)

### **ADEMPIMENTI: BENI AI SOCI, INVIO “PESANTE”**

Doppio adempimento per i beni ai soci entro il prossimo 2 aprile. Le società che concedono in godimento beni di impresa ai soci e ai loro familiari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per il 2011 e per il 2012, [con i nominativi degli utilizzatori, le tipologie dei beni e gli eventuali finanziamenti dei soci.](#)

L'art. 2, c. 36-terdecies, D.L. 138/2011 ha introdotto, con decorrenza dal periodo d'imposta 2012, una nuova ipotesi reddituale costituita dall'utilizzo, da parte dei soci, di beni di impresa a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato.

[Oltre al reddito che grava sul socio, la società concedente deve rendere indeducibili tutti i costi sostenuti in relazione al bene.](#)

La norma non si applica per i beni usati da soci, nella loro qualità di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi (consulenti). E' però necessario, affinché la disciplina dell'utilizzo del bene aziendale rientri tra quelle da escludere, che sia chiaro (per esempio attraverso contratti, lettere o verbali assembleari) che la disponibilità anche privata del bene è ottenuta dal socio nella sua diversa qualità di amministratore, dipendente o lavoratore autonomo, e dunque quale integrazione “in natura” della retribuzione o del compenso.

[L'Agenzia ha esteso il regime all'uso personale di beni dell'imprenditore individuale, chiarendo però che, in questi casi, il reddito diverso va decurtato di quanto già imputato al contribuente come reddito d'impresa, a seguito dell'indeducibilità dei costi.](#)

### **REDDITO D'IMPRESA: LA MINI-PERDITA E' DEDUCIBILE**

La revisione delle regole di deducibilità delle perdite su crediti intervenuta recentemente distingue:

- i crediti nei confronti di soggetti che hanno posto in essere i nuovi accordi previsti dalla legge fallimentare;
- i crediti di importo modesto;
- i crediti prescritti.

Quanto alla prima casistica, ora è espressamente [prevista la possibilità di dedurre “in ogni caso” le perdite su crediti che derivano dalla sottoscrizione dei piani di ristrutturazione del debito](#) previsti dall’art. 182-bis regio decreto 16/3/42 n. 267.

Il Legislatore non ha considerato nel nuovo testo normativo i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato e disciplinati dall’art. 67, comma 3, lett. D), rd 267/1942. Nonostante ciò, è comunque auspicabile che anche questa procedura possa beneficiare dell’automatismo di deducibilità delle perdite sui crediti, in quanto si tratta, comunque, di una fattispecie finalizzata a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il recupero della redditività dell’impresa.

Per quanto riguarda il delicato tema del momento temporale in cui opera la condizione posta dalla norma, il nuovo testo dell’art. 101, c. 5, [fa espressamente rinvio alla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione](#).

Si tratta quindi di un momento preciso e facilmente determinabile, che determina in modo automatico il periodo in cui deve essere imputata per competenza la perdita fiscale.

Con una seconda modifica dell’art. 101, c. 5, Tuir, è stata prevista [un’ulteriore possibilità](#) di considerare sussistenti in ogni caso gli elementi “certi e precisi” i quali assumono rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto alla deducibilità della perdita in tutte le ipotesi diverse dall’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Le condizioni che devono ricorrere sono le seguenti:

- [il credito deve essere di modesta entità](#) (possono essere considerati tali i crediti non superiori a 2.500 euro o a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione);
- [deve essere decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del credito stesso](#).

## ACCERTAMENTO: REDDITOMETRO SU “MISURA”

Il “nuovo” accertamento sintetico poggia su due metodologie di rettifica: la prima fondata sulla spesa effettiva (art. 38, c. 4, Dpr 600/73: accertamento sintetico “puro”), mentre la seconda si basa sulla spesa figurativa (art. 38, c. 5, Dpr 600/73: redditometro). E’ per quest’ultima metodologia, in particolare, che vengono ad essere seguite le tracce degli studi di settore.

L’art. 38, c. 4 stabilisce che la determinazione sintetica del reddito complessivo del contribuente può essere effettuata “sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.

Si tratta di un principio sostanzialmente corretto, che è sempre stato alla base dell’accertamento sintetico, la cui ratio è che se un contribuente ha spese vuol dire che ancora prima ha guadagnato.

Il principio affermato dalla nuova norma soffre però di alcune lacune.

La prima è che tra le “spese di qualsiasi genere” rientrano anche le spese per incrementi patrimoniali (per esempio, l’acquisto di un immobile), per le quali, in passato, la norma stabiliva la presunzione che le stesse si intendevano sostenute con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui la spesa risultava effettuata e nei quattro precedenti.

Il principio – corretto – era che l’incremento della ricchezza si poteva ritenere stratificato negli anni che avevano preceduto l’acquisto.

Un altro problema si ha quando vengono confrontate le spese effettivamente sostenute dal contribuente con redditi che non seguono lo stesso principio di cassa o che, comunque, tengono conto di tutti quegli “estrogeni tributari”, quali le variazioni in aumento e in diminuzione (si pensi, a titolo esemplificativo, ai redditi d’impresa e a quelli di lavoro autonomo) che portano ad una non reale rappresentazione dell’effettiva capacità di spesa del contribuente.

E’ chiaro quindi che tutti questi dati di partenza dovranno essere personalizzati nell’ambito [dell’obbligatorio contraddittorio](#), nel quale si dovrà confrontare le spese sostenute dal contribuente con la sua effettiva capacità di spesa.

## RISCOSSIONE: STOP ALLA CARTELLA VIZIATA

In presenza di qualsiasi pretesa dell’agente della riscossione, che il contribuente ritiene palesemente illegittima, si può ottenere la sospensione dell’atto presentando un’istanza.

Se poi sono trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione dell’istanza senza un riscontro da parte dell’amministrazione la pretesa è annullata.

Lo prevede la legge di stabilità che consente, quindi, la sospensione immediata delle cartelle di pagamento o di eventuali provvedimenti di fermi amministrativi, di iscrizioni di ipoteche o pignoramenti se per evidenti ragioni risultassero illegittime.

La procedura non “blocca” l’impugnazione della cartella o del ruolo; pertanto il contribuente, prudenzialmente, salvo risposte tempestive, dovrà comunque avviare il contenzioso.

Per ulteriori approfondimenti si invita a contattare lo studio.

f.to  
dott.ssa Daniela Pavan

*Fonti. Le informazioni sono state estratte da: Il Sole 24 ore*